



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 128/XII di iniziativa della Giunta regionale,
recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto
2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitanti per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete "Norme in materia di domini collettivi";

CONSIDERATO che con la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» la Regione ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche;

PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale ha proceduto con precedente deliberazione n. 324 del 25 luglio 2022 a dare attuazione agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007, mediante l'Approvazione del Piano Straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e per la redazione del Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria;

RITENUTO NECESSARIO, nell'ambito di un percorso di rivisitazione della materia "usi civici" che sta perseguendo l'Amministrazione, procedere ad una rivisitazione normativa della l.r. 18/2007, fermo restando l'impianto complessivo della legge regionale, per adeguare la stessa alle sopravvenienze normative e per procedere ad una sua semplificazione di alcune disposizioni;

EVIDENZIATO che sul Disegno di Legge è stata acquisita la condivisione del Segretariato Generale e si è tenuto conto delle osservazioni del Commissario Regionale degli Usi Civici acquisite in data 13 settembre 2022 (Allegato A);

DATO ATTO che si è estesa la condivisione sulla proposta di modifica legislativa, con nota prot. n. 375804 del 24 agosto 2022, anche ai Dipartimenti Infrastrutture e Lavori Pubblici ed Ambiente e Territorio per eventuali osservazioni, dal momento che la materia "usi civici" impatta anche sulle competenze di questi ultimi Dipartimenti;

VISTI gli allegati A (disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)"), B (relazione descrittiva) e C (relazione tecnico-finanziaria), che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


SU PROPOSTA dell'assessore competente a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)", di cui all'allegato sub A, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub B e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub C allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2.- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- 3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

MONTUOLA



IL PRESIDENTE

ORLANDO





REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

delegato alla deliberazione
n. 576 del 15 NOV. 2022

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Giacomo Giovinazzo
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all'Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione
gianluca.gallo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione del Disegno di Legge concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)"". Riscontro nota prot. 490933 del 08.11.2022.

A riscontro della nota prot. 490933 del 08.11.2022, e relativa alla proposta deliberativa "Approvazione del Disegno di Legge concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)\"", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



filippo de cello
14.11.2022 09:24:24
GMT+01:00

1 di 1

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18 (NORME IN MATERIA DI USI CIVICI).

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 18/2007)

1. Nell'articolo 1 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) le parole <<le proprietà collettive>> ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti <<i domini collettivi>>.

Art. 2

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 3 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1:
 - 1) dopo la parola <<imprescrittibile>> sono inserite le seguenti <<, indivisibile>>;
 - 2) dopo la parola <<appartengono>> sono aggiunte le seguenti <<e mantengono una perpetua destinazione agrosilvopastorale>>;
 - b) nel comma 2, dopo la parola <<legge>> è aggiunta la seguente <<vigente>>;
 - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Abrogazione dell'art. 4 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 4 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è abrogato.

Art. 4


(Modifiche all'art. 5 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 5 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1, le parole da <> a <<stesso>> sono sostituite dalle seguenti <<della presente legge>>;
 - b) nel comma 2:
 - 1) nella lettera c) le parole <<regolamentazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<normativa vigente>>;
 - 2) nella lettera d) le parole <<e regolamentare>> sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 6 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole <<presente legge>> sono sostituite dalle seguenti <<legislazione vigente>>;



- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 6

(Abrogazione dell'art. 7 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 7 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è abrogato.

Art. 7

(Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 8 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 9 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
- a) Nella rubrica le parole <<delle terre civiche>> sono sostituite dalle seguenti <<degli usi civici>>;
- b) nell'alinea del comma 2 le parole da <<con>> a <<precedente,>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'art. 10 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 10 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente <<Registro Generale degli Usi Civici>>;
- b) nel comma 1 le parole da <<l'Inventario>> a <<civiche>> sono sostituite dalle seguenti <<il Registro Generale degli Usi Civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale>>;
- c) il comma 2 è abrogato;
- d) nel comma 3:
- 1) nell'alinea le parole da <<dell'inventario>> a <<civiche>> sono sostituite dalle seguenti <<del Registro Generale degli Usi Civici>>;
- 2) nella lettera a) le parole <<dell'inventario>> sono sostituite dalle seguenti <<del registro>>;
- 3) nella lettera b):
- i) le parole <<dell'inventario>> sono sostituite dalle seguenti <<del registro>>;
- ii) le parole <<l'inventario>> sono sostituite dalle seguenti <<il registro>>.

Art. 10

(Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 11 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 12 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

<<4. Il piano è depositato presso il comune o i comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<< 5. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi dell'art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è data priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.>>.

Art. 12

(Modifiche all'art. 13 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 13 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nella rubrica e nel comma 1 le parole <<degli istruttori e Periti demaniali>> sono sostituite dalle seguenti <<dei Periti Istruttori Demaniali (P.I.D.)>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Giunta Regionale disciplina con proprio regolamento la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo.>>;
 - c) nel comma 3 le parole da <<, formata>> a <<giuridiche>> sono soppresse;
 - d) nel comma 4 le parole da <<, nonché>> a <<stessa>> sono soppresse;
 - e) nel comma 5 le parole <<e,>> sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'art. 14 della l.r. 18/2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) le parole <<all'Amministrazione Provinciale>> sono sostituite dalle seguenti <<a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza>>.

Art. 14

(Modifiche all'art. 15 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 15 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1:
 - 1) le parole <<o all'>> sono soppresse;
 - 2) le parole <<e regolamentari>> sono soppresse;
 - b) nel comma 2:
 - 1) le parole <<della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<del Dipartimento competente>>;
 - 2) le parole <<e la valutazione di merito>> sono soppresse;
 - 3) le parole da <<, previa>> a <<competente>> sono soppresse;
 - c) nel comma 3:

- 1) le parole <<La Giunta Regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<Il Dipartimento competente>>;
- 2) le parole da <<: decorsi>> ad <<approvato>> sono soppresse;
- d) nel comma 4:
 - 1) le parole <<La Giunta o il>> sono sostituite dalla seguente <<Il>>;
 - 2) la parola <<possono>> è sostituita dalla seguente <<può>>;
- e) Il comma 6 è abrogato;
- f) nel comma 8:
 - 1) la parola <<ed>> è soppressa;
 - 2) le parole da <<alle>> a << segreteria>> sono sostituite dalle seguenti <<in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e successivamente al controllo di cui al comma 3.>>.

Art. 15

(Modifiche all'art. 16 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 16 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 2:
 - 1) le parole da <<Presidente>> a <<materia,>> sono sostituite dalle seguenti <<Dipartimento competente>>;
 - 2) la parola <<novanta>> è sostituita dalla seguente <<sessanta>>;
 - b) nel comma 3:
 - 1) la parola <<novanta>> è sostituita dalla seguente <<sessanta>>;
 - 2) le parole da <<, ovvero>> a <<definizione>> sono soppresse.

Art. 16

(Modifiche all'art. 17 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 17 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1, le parole da <<della legge>> a <<regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<della legislazione vigente>>;
 - b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 17

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 18 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole da <<, in>> a <<generale>> sono soppresse;
 - b) nel comma 4 le parole <<dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349>> sono sostituite dalle seguenti <<dalla normativa vigente>>.

Art. 18

(Modifiche all'art. 19 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell'art. 19 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è abrogato.

Art. 19

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 20, della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole da << trascorsi >> a << canone >> sono soppresse.
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 20

(Modifiche all'art. 21 della l.r. 18/2007)

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 21 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono abrogati.

Art. 21

(Modifiche all'art. 22 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 22 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole da << polizia >> a << Stato >> sono sostituite dalle seguenti << polizia municipale e del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri >>;
 - b) nel comma 2, le parole << Corpo Forestale >> sono sostituite dalle seguenti << Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri >>.

Art. 22

(Modifiche all'art. 23 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 23 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è così modificato:
 - a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Comune può rilasciare concessioni amministrative aventi ad oggetto terreni di uso civico, se ciò arreca un reale beneficio economico alla popolazione e se l'utilizzazione del fondo non ne muta la destinazione agro-silvo-pastorale.>>

Art. 23

(Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 24 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Trasferimento di diritti di uso civico)

1. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico possono essere autorizzati dal Comune alle condizioni e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.>>

Art. 24

(Modifiche all'art. 28 della l.r. 18/2007)

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 28 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) le parole da <<ai sensi>> a << 865>> sono soppresse.

Art. 25

(Inserimento dell'art. 30 bis della l.r. 18/2007)

1. Dopo l'articolo 30 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) è inserito il seguente:

<<Art. 30 bis

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.>>

Art. 26

(Abrogazioni)

1. La Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41 "Modifica all'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini" è abrogata.

Art. 27

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

DISEGNO DI LEGGE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18 (NORME
IN MATERIA DI USI CIVICI)

RELAZIONE DESCRITTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO REGIONALE

La presente proposta di modifica legislativa è stata redatta dal gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Agricoltura a seguito di designazione del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale in riscontro alla nota prot. n. 252148 del 27 maggio 2022 e tiene conto anche dell'apporto collaborativo del Segretariato Generale.

La modifica della legge regionale si è resa necessaria per adeguare la stessa alle sopravvenienze normative e per prevedere l'espressa abrogazione della l.r. n. 41/2021 impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale per cui risulta ancora pendente il relativo giudizio.

La modifica della legge regionale si inserisce nell'ambito di un percorso di rivisitazione della materia "usi civici" che sta perseguendo il Dipartimento e che si può sintetizzare nelle seguenti direttrici:

- **Semplificazione ed adeguamento della legge regionale**, fermo restando l'impianto complessivo della normativa vigente;
- **Semplificazione procedimentale e trasparenza degli atti**: sul punto si richiama l'aggiornamento del sito internet (https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento8/subsite/usi_civici/) e l'ultimo decreto dirigenziale 6060/2022 pubblicato sul sito istituzionale (<https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/decreto%206060%20dell'01%20giugno%202022.pdf>) e sul BURC n.101 del 6 giugno 2022 ;
- ***Attuazione della l.r. 18/2007***: il percorso di attuazione della l.r. 18/2007 è stato realizzato sinora attraverso i seguenti atti di indirizzo:
 - a) Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 25 luglio 2022 concernente "*Attuazione degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007. Approvazione del Piano Straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e per la redazione del Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria*" pubblicata sul sito istituzionale (<https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/delibera%20324.pdf>) e sul BURC n. 157 del 28 luglio 2022, in esecuzione della quale sono stati sottoscritti i relativi Protocolli d'Intesa con l'ANCI in data 03 agosto 2022 con

repertorio 12360 e con il *Commissario Regionale degli Usi Civici in data 24 agosto 2022 con repertorio 12454.*

- b) *Delibera di Giunta Regionale n. 567 della seduta del 31 ottobre 2022 concernente: "Approvazione del Regolamento di attuazione dell' art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali."* pubblicata sul sito istituzionale (https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/Delibera-n_-567-del-31_10_2022.pdf) e sul BURC n. 248 del 7 Novembre 2022 e già trasmessa al Consiglio Regionale per il prescritto parere.

Il presente disegno di legge consta di 28 articoli volti a rendere la legge regionale immediatamente operativa senza un rinvio alla regolamentazione regionale successiva che ha creato non pochi dubbi interpretativi e problemi applicativi ed ad adeguare l'originario impianto normativo alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale.

Essendo la materia particolarmente importante, sia per l'impatto sulle amministrazioni comunali, sia per la trasversalità della stessa, la presente proposta di legge regionale è stata condivisa dal Segretariato Generale.

Inoltre, con nota prot. n. 375742 del 24 agosto 2022, facendo seguito al Protocollo d'Intesa sottoscritto con lo stesso, sono state richieste eventuali osservazioni al Commissario Regionale degli Usi Civici, che ha trasmesso le proprie osservazioni con mail del 13 settembre 2022, di cui si è tenuto conto nella redazione del disegno di legge.

Inoltre, la proposta di modifica legislativa è stata inviata, con nota prot. n. 375804 del 24 agosto 2022, anche ai Dipartimenti Infrastrutture e Lavori Pubblici ed Ambiente e Territorio per eventuali osservazioni dal momento che la suddetta proposta di modifica della l.r. 18/2007 impatta anche sulle competenze di questi ultimi Dipartimenti.

All'esito di tali approfondimenti, si ritiene di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale che adegui le previsioni della l.r. 18/2007 al mutato scenario legislativo nazionale e la rendi allo stesso tempo immediatamente precettiva, eliminando il rimando ad una regolamentazione di attuazione successiva generalizzata.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 1 e 3 della l.r. 18/2007 per adeguarla alla legislazione nazionale (legge 20.11.2017 n.168 e ss.mm.ii concernente "Norme in materia di domini collettivi").

L'articolo 3 abroga l'art. 4 della l.r. 18/2007 che demanda ad un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'emanazione delle norme di attuazione della legge regionale.

Gli articoli 4 e 5 prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 5 e 6 della l.r. 18/2007 per rendere la stessa immediatamente operativa ed evitare il rimando ad una regolamentazione regionale successiva per l'attuazione.

Gli articoli 6 e 7 abrogano gli artt. 7 e 8 della l.r. 18/2007: l'art. 7 disciplina le funzioni delle Province e se ne propone l'abrogazione perché non in linea con la normativa nazionale vigente. L'art. 8 rinvia a singoli atti deliberativi da approvarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione di Piani di Intervento per la ricognizione e l'inventario delle terre civiche e se ne propone l'abrogazione in quanto norma ampiamente desueta e mai attuata.

Gli articoli 8 e 9 prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 9 e 10 della l.r. 18/2007 volte a chiarire la natura del Registro Generale degli Usi Civici e la sua valenza dal punto di vista giuridico.

L'articolo 10 abroga l'art. 11 della l.r. 18/2007 che prevede la realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale preferibilmente tramite l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale, nonché l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono modifiche agli artt. 12, 13 e 14 della l.r. 18/2007. Le modifiche agli artt. 12 e 14 sono modifiche volte all'adeguamento normativo della l.r. 18/2007, mentre le modifiche all'art. 13 sono volte alla semplificazione normativa, tramite la previsione dell'albo dei Periti istruttori Demaniali (P.I.D.) in sostituzionale dell'albo degli Istruttori e dei Periti Demaniali ed alla piena operatività dello stesso, tramite l'eliminazione della previsione di rimborsi di spesa e di indennità per la Commissione, con risparmio di spesa per l'amministrazione regionale.

L'articolo 14 prevede modifiche di natura ordinamentale all'art. 15 della l.r. 18/2007 per chiarire meglio l'ambito del controllo regionale ed il rapporto con i Comuni.

Gli articoli 15 e 16 prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 16 e 17 della l.r. 18/2007: le modifiche dell'art. 16 tendono a chiarire la centralità del ruolo del Comune in materia di usi civici e la competenza del Dipartimento regionale; mentre le modifiche all'art. 17 sono volte ad eliminare la previsione di un regolamento regionale attuativo della legge regionale, onde rendere quest'ultima immediatamente precettiva.

L'articolo 17 prevede modifiche di adeguamento normativo dell'art.18 della l.r. 18/2007 alla legislazione vigente.

L'articolo 18 abroga il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 18/2007 per rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad una regolamentazione regionale.

L'articolo 19 prevede modifiche di natura ordinamentale all'art. 20 della l.r. 18/2007. In particolare la soppressione del vincolo ventennale contenuta nel comma 1 è necessaria per adeguare la norma regionale alla legislazione nazionale (art. 33 del r.d. 332 del 1928 che prevede la possibilità di contestuale legittimazione ed affrancazione) e la successiva abrogazione del comma 3 è

finalizzata a rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad una regolamentazione regionale per la sua immediata precettività..

L'articolo 20 abroga i commi 3 e 5 dell'art. 21 della l.r. 18/2007 per rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad un controllo successivo regionale o ad una regolamentazione regionale.

Gli articoli 21 e 22 prevedono modifiche di adeguamento normativo agli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007.

L'articolo 23 prevede la sostituzione dell'art. 24 della l.r. 18/2007 per adeguare la previsione alla legislazione nazionale (legge 20.11.2017 n.168 e ss.mm.ii concernente "Norme in materia di domini collettivi").

L'articolo 24 prevede modifiche di adeguamento normativo all'art. 28 della l.r. 18/2007.

L'articolo 25 introduce l'Art. 30 bis della l.r. 18/2007 che introduce un formale rinvio alla legislazione vigente per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.

L'articolo 26 prevede l'abrogazione della Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41 "Modifica all'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini". Tale previsione si rende necessaria avendo il Governo Nazionale impugnata la relativa legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

L'articolo 27 prevede la clausola d'invarianza finanziaria della legge.

L'articolo 28 individua la data di entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Redacted signature area]

Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giacomo Giovinazzo

[Redacted signature area]

DISEGNO DI LEGGE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18 (NORME
IN MATERIA DI USI CIVICI)

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO
REGIONALE

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari per la Regione Calabria in quanto apporta modifiche di carattere ordinamentale alla legge regionale 18/2007.

Inoltre, viene espressamente prevista anche la modifica di norme che comportavano originariamente oneri finanziari, quali l'art. 13 ma che non avevano la copertura finanziaria nel Bilancio Regionale, non essendo stato valorizzato il relativo capitolo di spesa (U32020315) seppur la copertura finanziaria fosse teoricamente prevista dall'art. 30 della l.r. 18/2007.

Le restanti modifiche di legge riguardano un mero adeguamento normativo che non comporta oneri finanziari per la Regione Calabria, come espressamente previsto dall'art. 27 che contiene la clausola d'invarianza finanziaria e come viene esplicitato analiticamente nella Tabella 1 concernente "Oneri Finanziari" della presente relazione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere	Importo
----------	-------------	-----------	-----------	---------

		I o C	Temporale A o P	
Artt.1 e 2	Le norme prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 1 e 3 della l.r. 18/2007 per adeguarla alla legislazione nazionale (legge 20.11.2017 n.168 e ss.mm.ii concernente "Norme in materia di domini collettivi") che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Art.3	La norma abroga l'art. 4 della l.r. 18/2007 che demanda ad un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'emanazione delle norme di attuazione della legge regionale. Trattasi dell'abrogazione di una norma ordinamentale volta a rendere la legge regionale immediatamente operativa, che ovviamente non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Artt.4 e 5	Le norme prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 5 e 6 della l.r. 18/2007 per rendere la stessa immediatamente operativa ed evitare il rimando ad una regolamentazione regionale successiva per l'attuazione. Si tratta di modifiche ordinamentali che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Artt.6 e 7	Le norme abrogano gli artt. 7 e 8 della l.r. 18/2007: l'art. 7 disciplina le funzioni delle Province e se ne propone l'abrogazione perché non in linea con la normativa nazionale vigente. L'art. 8 rinvia a singoli atti deliberativi da approvarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione di Piani di Intervento per la ricognizione e l'inventario delle terre civiche e se ne propone l'abrogazione in quanto norma ampiamente desueta e mai attuata. Trattasi di abrogazione di norme ordinamentali che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Artt.8 e 9	Le norme prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 9 e 10 della l.r. 18/2007	// //	// //	0,00 €

	volte a chiarire la natura del Registro Generale degli Usi Civici e la sua valenza dal punto di vista giuridico. Si tratta di modifiche ordinamentali che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.			
Art.10	La norma abroga l'art. 11 della l.r. 18/2007 che prevede la realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale preferibilmente tramite l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale, nonché l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013. Se ne prevede l'abrogazione sia perché norma desueta e mai attuata, sia perché riferita alla programmazione dei Fondi Europei 2007/2013. Trattasi evidentemente di norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Artt.11, 12 e 13	Le norme prevedono modifiche agli artt. 12, 13 e 14 della l.r. 18/2007. La novella degli articoli 12 e 14 ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La modifica dell'art. 13, prevede l'eliminazione di rimborsi spese ed indennità per l'istituenda Commissione di vigilanza, in conformità con le previsioni delle altre disposizioni regionale e, pertanto, dalla stessa derivano risparmi di spesa.	// //	// //	0,00 €
Art.14	La norma prevede modifiche di natura ordinamentale all'art. 15 della l.r. 18/2007 per chiarire meglio il controllo regionale ed il rapporto con i Comuni. Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Artt.15 e 16	Le norme prevedono modifiche di natura ordinamentale agli artt. 16 e 17 della l.r. 18/2007: le modifiche dell'art. 16 tendono a chiarire la	// //	// //	0,00 €

	centralità del ruolo del Comune in materia di usi civici e la competenza del Dipartimento regionale; mentre le modifiche all'art. 17 sono volte ad eliminare la previsione di un regolamento regionale attuativo della legge regionale, onde rendere quest'ultima immediatamente precettiva. Trattasi di norme ordinamentali che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.			
Art.17	La norma prevede modifiche di adeguamento normativo dell'art.18 della l.r. 18/2007 alla legislazione vigente che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, viene sostituito il rinvio all'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, abrogato, con il rinvio al Decreto legislativo del 03/04/2006 - N. 152.	// //	// //	0,00 €
Art.18	La norma abroga il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 18/2007 per rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad una regolamentazione regionale. Trattasi di una norma, pertanto, meramente ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Art.19	La norma prevede modifiche di natura ordinamentale all'art. 20 della l.r. 18/2007. In particolare la soppressione del vincolo ventennale contenuta nel comma 1 è necessaria per adeguare la norma regionale alla legislazione nazionale (art. 33 del r.d. 332 del 1928 che prevede la possibilità di contestuale legittimazione ed affrancazione) e la successiva abrogazione del comma 3 è finalizzata a rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad una regolamentazione regionale per la sua immediata precettività. Trattasi di norme ordinamentali che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Art.20	La norma abroga i commi 3 e 5 dell'art. 21 della l.r.	// //	// //	0,00 €

	18/2007 per rendere la legge regionale immediatamente operativa, senza il rimando successivo ad un controllo successivo regionale o ad una regolamentazione regionale. Trattasi di una norma, pertanto, meramente ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Artt.21 e 22	Le norme prevedono modifiche di adeguamento normativo agli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007, mediante la previsione all'art. 22 della competenza della "polizia municipale" in luogo della "polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali" e del "Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri" in luogo del "Corpo Forestale dello Stato", mentre l'art. 23 viene adeguato alla legge 20.11.2017 n.168 e ss.mm.ii.,. Si tratta di modifiche ordinamentali che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Art.23	La norma prevede la sostituzione dell'art. 24 della l.r. 18/2007 per adeguare la previsione alla legislazione nazionale (legge 20.11.2017 n.168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi"). Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	// //	// //	0,00 €
Art.24	La norma prevede modifiche di natura ordinamentale all'art. 28 della l.r. 18/2007. In particolare viene eliminata l'espressione "ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865" perché trattasi di norma abrogata dall'articolo 58, comma 1, numero 99), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.	// //	// //	0,00 €
Att.25	La norma introduce l'art. 30 bis della l.r. 18/2007.L'art. 30 bis introduce un formale rinvio alla legislazione vigente per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.	// //	// //	0,00 €
Art. 26	La norma prevede l'abrogazione della Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41 "Modifica all'art.			

	27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini". Tale previsione si rende necessaria avendo il Governo Nazionale impugnata la relativa legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.			
Art.27	L'art. 27 prevede la clausola d'invarianza finanziaria della legge.	// //	// //	0,00 €
Art. 28	L'art. 28 prevede l'entrata in vigore della legge regionale stessa.	// //	// //	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**;

- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi.

Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria: Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;

- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
// //	// //	// //	// //	// //

Il Dirigente  le Reggente
Dott. Gian  Giovinazzo